

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 —
Korsch/UAMI (PharmaCheck)**

(Causa T-296/07) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PharmaCheck — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Limitazione dell'elenco dei prodotti»)

(2009/C 55/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Korsch AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. J. Grzam, successivamente avv.ti J. Grzam, M. Dittmann e M. Scheffler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2007 (procedimento R 358/2007-4) riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo PharmaCheck.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Korsch AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2009 —
Hansgrohe/UAMI (AIRSHOWER)**

(Causa T-307/07) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 55/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansgrohe AG (Schiltach, Germania) (rappresentanti: S. Weidert e J. Zehnsdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e S. Schäffner, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2007 (pratica R 1281/2006-1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hansgrohe AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2009 —
Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)**

(Causa T-316/07) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo easyHotel — Marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Gratuito patrocinio — Domanda presentata dal curatore fallimentare di una società commerciale — Art. 94, n. 2, del regolamento di procedura)

(2009/C 55/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commercy AG (Weimar, Germania) (rappresentanti: inizialmente F. Jaschke, successivamente S. Grosse e I. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: easyGroup IP Licensing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Koerl et S. Möbus, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2007, (procedimento R 1295/2006-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Commercy AG e la easyGroup IP Licensing Ltd

Dispositivo

- 1) La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Commercy AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

3) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 115 250,27 EUR a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

4) La Rednap è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.10.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 —
Commissione/Rednap**

(Causa T-352/07) (¹)

(Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Progetti Rise ed Healthline — Mancata conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Procedimento in contumacia)

(2009/C 55/43)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Enegren, agenti)

Convenuta: Rednap AB (Malmö, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori

Dispositivo

- 1) La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di 334 375,49 EUR.
- 2) La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 219 125,22 EUR a partire dal 1° giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1° agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2009 —
Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM)**

(Causa T-424/07) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo di motivazione — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 73 e art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 55/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007-2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pioneer Hi-Bred International, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 8 del 12.1.2008.